



STUDIO CONSULENTI DEL LAVORO ASSOCIATI
Mario Cuneo & Giancarlo Gambalunga

Collaborano: CdL Filippo M. Griggio – *Libero Professionista*
CdL Alberta Romaro – *Libero Professionista*
CdL Carlotta Busca – *Libero Professionista*

Anna Gambalunga – *Praticante CdL*
Beatrice Zanetti – *Praticante CdL*

Nour Abbadi
Marianna Bordin
Giorgia Volpin

Padova, 02/01/2018

Spett.li
Clienti

Circolare 01/2018

Oggetto: novità dell'apparato sanzionatorio in materia di collocamento obbligatorio.

In via preliminare ci preme ricordarVi che, ai sensi della L. 68/1999, sono obbligati all'inserimento in azienda di soggetti disabili tutti i datori di lavoro che rientrano nella seguente casistica:

- Aziende che occupano tra i 15 e i 35 dipendenti, = n° 1 lavoratore disabile.
- Aziende che occupano tra i 36 e i 50 dipendenti = n° 2 lavoratori disabili.
- Aziende che occupano più di 50 dipendenti hanno l'obbligo di riservare il 7% dei posti di lavoro ai lavoratori disabili.

Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 151/2015, a decorrere dal **1 gennaio 2018** non è più prevista la possibilità per i datori di lavoro che raggiungevano il limite di 15 lavoratori computabili, di non procedere all'assunzione obbligatoria finché non fosse assunto il sedicesimo lavoratore: **l'obbligo di assunzione obbligatoria scatterà automaticamente al raggiungimento della soglia dei 15 lavoratori dipendenti.**

Pertanto, **i datori di lavoro che alla data del 1 Gennaio 2018, ai fini del computo dei disabili, occupano 15 dipendenti**, sono obbligati all'adempimento di tale obbligo.

Inoltre, dal 1 Gennaio 2018 i datori di lavoro obbligati all'assunzione di un soggetto disabile, devono presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione **entro 60 giorni dall'insorgenza dell'obbligo.**

Ricordiamo inoltre che, se intercorrono cambiamenti nel sistema occupazionale che vanno ad incidere sull'obbligo di assunzione di soggetti disabili, il datore di lavoro deve inviare telematicamente un **prospetto informativo** da cui risulti l'organico in forza, **entro e non oltre il 31 gennaio** dell'anno seguente.

Si ricorda inoltre che il D.Lgs. n. 185/2015, in vigore dall'8 ottobre 2016, ha elevato l'importo delle sanzioni previste per il datore di lavoro che non ottemperi agli obblighi previsti dalla Legge 68/99:

- a) Mancata assunzione di lavoratore disabile **la sanzione amministrativa è di € 153,20 per ogni giorno e per ogni lavoratore disabile non assunto.**
- b) Mancato invio o ritardo nella presentazione del prospetto informativo annuale **la sanzione è di € 635,11, con maggiorazione di € 30,76 per ogni ulteriore giorno di ritardo.**

Segnaliamo che gli organi competenti, Ufficio Categoria Protette delle Provincie, si stanno adoperando per verificare le posizioni delle varie realtà aziendali del territorio.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porge distinti saluti.

Studio Consulenti del Lavoro Associato